

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 215 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>) | 226 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 231 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato. | |
| Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 218 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 225 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.

C. 2427 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, nella giornata di ieri, la relatrice, onorevole Incerti, ha svolto la relazione introduttiva e ha avuto luogo il di-

battito. Rammenta altresì che si è quindi svolto un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono state audite le organizzazioni agricole Agrinsieme, Coldiretti e Federalimentare.

Ricorda inoltre che la relatrice ha predisposto una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che è stata inviata ai colleghi.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che nel predisporre la proposta di parere ha recepito, nella parte sia premissiva sia dispositiva, gran parte delle osservazioni emerse dalle audizioni svolte ieri dalle organizzazioni di settore. Illustra quindi le condizioni formulate nella sua proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Accogliendo un rilievo svolto dall'onorevole Gadda, ritiene di modificare la sua proposta di parere riformulando la condizione n. 2) al fine di meglio specificare la

fattispecie di cui all'articolo 445-ter, comma 3, nei seguenti termini: all'art. 1, comma 1, lettera h), capoverso « Art. 445-ter », comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « fatto salvo il rispetto dei disciplinari autorizzati in materia di igiene e sicurezza ».

Maria Chiara GADDA (IV) ringrazia la relatrice Incerti per aver accolto la sua richiesta, avanzata sulla scorta di quanto osservato dagli auditi, di definire meglio la nozione penalmente rilevante di prodotto deteriorato immesso in commercio, escludendo dall'ambito applicativo della fattispecie i casi in cui sia accertato il rispetto della normativa unionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ribadisce, come osservato nella precedente seduta, che il disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere assegnato in sede referente alla Commissione Agricoltura congiuntamente alla Commissione Giustizia. Stigmatizza poi l'estrema ristrettezza dei tempi di esame in sede consultiva a disposizione della Commissione, che giudica del tutto inadeguati per un'attenta valutazione della proposta di parere rinforzato presentata dalla relatrice, che contiene dodici condizioni, ciascuna recante puntuali proposte di modifiche a norme penali. Pur ringraziando la relatrice per l'assiduo lavoro svolto, osserva che l'odierno esame del provvedimento sugli illeciti agroalimentari rappresenta, per le modalità di organizzazione dei lavori, un'importante occasione di riflessione mancata per la Commissione Agricoltura.

Considerata l'impossibilità di approfondire i contenuti della proposta di parere, preannuncia che il suo Gruppo non potrà esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, osserva che la Commissione Giustizia ha trasmesso il testo risultante dall'approvazione dei pareri nella giornata di giovedì 5 novembre e che la stessa Commissione ha previsto di deliberare il mandato al relatore nella giornata di do-

mani alle ore 10. Ritiene quindi che la presidenza della Commissione abbia profuso tutto l'impegno possibile per sfruttare al meglio il tempo, oggettivamente ristretto, per l'esame del provvedimento, prevedendo anche, nella giornata di ieri, lo svolgimento delle audizioni delle associazioni di categoria. Ribadisce il suo rammarico per la mancata assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite Giustizia e Agricoltura, osservando tuttavia che l'assegnazione è, in ultima istanza, prerogativa del Presidente della Camera.

Raffaele NEVI (FI) ritiene che l'iter di esame del disegno di legge sugli illeciti agroalimentari sia l'ennesima dimostrazione del modo, a suo avviso poco serio, di legiferare della maggioranza, che interviene in maniera frettolosa su norme molto delicate come quelle penali, confidando in eventuali interventi correttivi da parte del Senato. Rileva quindi che tale modo di legiferare sia il sintomo di un approccio ideologizzato – cui peraltro non è nuovo, a suo avviso, il Ministro Bonafede – teso quasi esclusivamente a « mettere una bandierina » su taluni provvedimenti, abdicando al dovere del Legislatore di approfondire adeguatamente il merito dei provvedimenti.

Ringrazia la relatrice per avere recepito nella parte premissiva della sua proposta di parere alcune importanti osservazioni svolte dagli auditi. Sottolinea, in particolare, l'esigenza in più occasioni sollevata dalle imprese, di evitare di introdurre norme nazionali che, rispetto alla normativa dell'Unione europea, comportino un aggravio di costi e di burocrazia, nonché una mancanza di certezza sull'ambito applicativo delle fattispecie penali che, se non ben determinate, espongono le stesse imprese al libero arbitrio di alcuni giudici le cui decisioni, talvolta, assumono talvolta una forte valenza anti imprenditoriale.

Pur riconoscendo che il disegno di legge in esame segna un passo in avanti nel contrasto agli illeciti agroalimentari, preannuncia che il suo gruppo esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere predisposta dalla relatrice. Auspica che la Commissione Giustizia recepisca le condi-

zioni contenute nel parere rinforzato che la Commissione Agricoltura si appresta a deliberare, che si riferiscono ad aspetti sui quali il suo gruppo aveva presentato emendamenti che sono stati interamente respinti più per motivi ideologici che di merito.

Maurizio MARTINA (PD) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dall'intera Commissione su un tema molto delicato, sul quale ritiene che le forze di maggioranza e di opposizione perseguano il comune obiettivo di privilegiare il merito delle questioni, come si evince dai contenuti della proposta di parere in discussione.

Sottolinea che il disegno di legge in esame risponde all'esigenza da tempo manifestata, in particolare nel corso della precedente legislatura, proprio dal mondo agricolo e agroalimentare di aggiornare il quadro normativo relativo agli illeciti agroalimentari. Ritiene quindi che la Commissione Agricoltura sia chiamata a fornire il proprio contributo allo sviluppo di un percorso, di cui il provvedimento in esame rappresenta il punto di partenza, e che deve essere completato. Osserva, infine, che il lavoro svolto oggi dalla Commissione si inserisce nel quadro più generale dell'attività del Parlamento di predisposizione degli strumenti di sostegno per l'economia reale e per le imprese che si trovano ad affrontare mesi di gravi difficoltà dovuti all'emergenza sanitaria.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S) ringrazia la relatrice per la dimostrata capacità di ascolto dei rappresentanti del mondo agricolo e per avere recepito gran parte delle osservazioni da questi svolte nelle audizioni. Sottolinea l'importanza e la complessità del provvedimento in esame che era atteso da tempo dal mondo agricolo e reputa che sia innegabile lo sforzo ad esso sotteso di coniugare le esigenze giuridiche con quelle tipiche del settore agroalimentare.

Ritiene che, anche attraverso il recepimento delle condizioni formulate nella proposta di parere che la Commissione si appresta a votare, il testo potrà essere

migliorato sotto il profilo di una maggiore aderenza alle esigenze dei produttori agricoli.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Maria Cristina CARETTA (FDI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto nel poco tempo a sua disposizione. Osserva, riprendendo quanto dichiarato dall'onorevole Martina, che un intervento di adeguamento della normativa in materia di illeciti agroalimentari era atteso da molto tempo dagli operatori del settore e che, proprio per tale ragione, vi sarebbe stata la necessità di disporre di un tempo maggiore per approfondire i contenuti del testo nel confronto dialettico tra i gruppi. Sottolinea poi che la formulazione di ben 12 condizioni contenute nella proposta di parere della relatrice denota l'esigenza di un importante lavoro di correzione di alcune disposizioni del provvedimento.

Esprime quindi rammarico per il mancato recepimento nella proposta di parere di alcune osservazioni presentate dal suo gruppo. In particolare, chiede alla relatrice Incerti la ragione per la quale non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di soppressione del riferimento alla fattispecie delle contaminazioni accidentali che è già normata. Evidenzia poi che il testo prevede l'adeguamento delle pene della reclusione alla gravità della condotta, ma non anche delle sanzioni pecuniarie.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, con riferimento a quanto rilevato dai colleghi intervenuti, fa presente alcune osservazioni da loro svolte sono state recepite nelle premesse della sua proposta di parere. Rispetto a quanto osservato dall'onorevole Caretta, evidenzia di aver fatto riferimento alla necessità di una stretta osservanza del principio di proporzionalità nel graduare l'intervento normativo, come peraltro richiesto anche dagli auditi. Richiama, inoltre, l'attenzione dei colleghi, sui riferimenti contenuti nella sua proposta di parere al quadro normativo europeo in materia di controlli sugli alimenti e all'esigenza di

descrivere con maggiore dettaglio talune fattispecie di reato, per non lasciare una discrezionalità troppo ampia all'autorità giudiziaria, come richiesto dall'onorevole Nevi.

Maria Chiara GADDA (IV) sottolinea l'importanza delle audizioni svolte ieri dalla Commissione dei rappresentanti delle associazioni agricole, segnalando che il suo Gruppo ha richiesto che fossero auditi anche presso la Commissione Giustizia.

Sottolineata l'estrema importanza del disegno di legge in esame per il settore agroalimentare, rimarca l'importanza del parere rinforzato che la Commissione si accinge ad approvare, auspicando che la Commissione di merito recepisca le condizioni in esso contenute.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Maria Cristina CARETTA (FDI) rivolgendosi alla relatrice osserva che la parte più importante di un parere è certamente quella dispositiva. Chiede pertanto all'onorevole Incerti di integrare la sua proposta di parere con un'ulteriore condizione volta a sopprimere, come richiesto dagli auditi, il riferimento alle informazioni commerciali incomplete di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *f*), capoverso « Art. 440-*quater* », al fine di evitare il rischio di una equiparazione, sotto il profilo penale, delle informazioni commerciali false a quelle incomplete, che a suo avviso sarebbe priva di fondamento.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, accogliendo le ulteriori richieste avanzate dai colleghi nel corso del dibattito, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*). Tale nuova proposta è integrata con una ulteriore condizione (che assume il numero 2)) con la quale si chiede alla Commissione di merito di: sopprimere le parole: « o incomplete » all'art. 1, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 440 *quater* ».

Ritiene inoltre di integrare la proposta di parere con le seguenti osservazioni: « *a*) all'art. 2, comma 1, lettera *e*), capoverso "Art. 517-*septies*", si valuti l'opportunità di

sostituire il meccanismo sanzionatorio con la reclusione fino a due anni e una multa fino a euro 20.000, in modo da uniformare le pene previste per il reato di commercio di alimenti con segni mendaci con il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'articolo 517 del codice penale; *b*) all'art. 2, comma 1, lettera *e*), capoverso "Art. 517-*octies*", si valuti l'opportunità di eliminare la disposizione che prevede come circostanza aggravante dei reati di frode in commercio di alimenti e di commercio di alimenti con segni mendaci qualora l'alimento sia falsamente presentato come biologico ».

Maria Cristina CARETTA (FDI) ringrazia la relatrice per aver accolto le sue osservazioni.

La Commissione approva la nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter*,

comma 1, del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (esaminata congiuntamente in base al parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010) le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.

La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta ad una precisa disciplina di cui dà conto.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, con riferimento al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, osserva preliminarmente che il provvedimento si compone di 29 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolo contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Segnala che le disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 5 e 7.

Rileva che l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (*Renewable Energy Directive* cd. RED II) sulla promozione del-

l'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd. RED I).

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, osserva che tale articolo nel delegare il Governo a prevedere una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce che la predetta individuazione deve avvenire anche nel rispetto delle esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri interessati, tra i quali figura il MIPAAF (comma 1, lettera a)).

L'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione deve tenere conto di alcuni criteri di delega, tra i quali: l'introduzione di misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della valorizzazione della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*) e in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata e, in particolare, dei principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà (lettera m)); la previsione di misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, la pianificazione energetica e gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica (lettera o)); l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi vigenti di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, in coerenza con le esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

Si sofferma poi sull'articolo 7 che reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2019/633 che ha disciplinato i casi di pra-

tiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Ricorda che tale direttiva è stata oggetto di esame in fase ascendente da parte delle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura) che si è concluso con l'approvazione, il 26 settembre 2018, di un documento finale trasmesso alle istituzioni europee competenti.

Fa presente che il comma 1 elenca i principi e i criteri direttivi – modificati dal Senato – che fanno riferimento alla necessità di: adottare le necessarie modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in materia, fermo restando l'applicabilità della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari indipendentemente dal fatturato aziendale (lett. *a*)); mantenere e definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsabilità a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali in esame (lett. *b*)); coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica (lett. *c*)); prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito (lett. *d*)); far valere la specificità dei rapporti tra imprenditore agricolo, socio della cooperativa agricola cui conferisce il prodotto, e la cooperativa stessa, con riguardo, in particolare, ai termini di pagamento e alla forma scritta del contratto (lett. *e*)); prevedere che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni e, in particolare per quelle scolastiche e sanitarie, si applichi quantomeno il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto dalla legislazione vigente (lett. *f*)); confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipol-

lenti previste a legislazione vigente, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione (lett. *g*)).

Sottolinea che un altro criterio direttivo (lett. *h*)) concerne la necessità di prevedere tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso nonché la vendita a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione. A tal riguardo, ricorda che la Camera ha approvato la proposta di legge C. 1549, ora all'esame del Senato, recante, tra l'altro, disposizioni in merito al divieto di aste e di gare a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e alimentari.

Osserva che il comma in esame reca inoltre i seguenti principi e criteri direttivi: garantire la tutela dell'anonimato delle denunce, riconoscendo la titolarità a presentarle a singoli operatori, imprese o associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare (lett. *i*)); prevedere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa alle controversie rispetto alla denuncia (lett. *l*)); introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento (lett. *m*)); valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione della denuncia, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale (lett. *n*)); prevedere che sia garantita la riservatezza nella presentazione della denuncia all'Autorità nazionale (lett. *o*)); prevedere, apportando le opportune modifiche alle disposizioni interne vigenti, che l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sia designato quale Autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'applicazione delle disposizioni in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni. La stessa Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (lett. *p*)); prevedere che costituisca pratica

sleale la mancanza di una delle condizioni previste dall'art. 168, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 o la fissazione di un prezzo da parte dell'acquirente del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione quali risultanti dall'elaborazione effettuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, da considerare come parametro di controllo (lett. *q*)); rivedere la disciplina delle vendite sottocosto, consentendo che, nel caso dei prodotti alimentari freschi e deperibili, tale tipologia di vendita sia ammessa solo nel caso in cui il prodotto sia invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre al fornitore la perdita o il costo della vendita sottocosto (lett. *r*)); fare salve le condizioni contrattuali, incluse quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro nazionali stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli e alimentari (lett. *s*)); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali all'accertamento dei casi di pratiche commerciali sleali al di fuori dei casi previsti dalla direttiva in esame, assicurando la legittimazione ad agire in giudizio delle organizzazioni professionali (lett. *t*)); prevedere l'applicazione della normativa attuativa in esame a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato (lett. *u*)).

Segnala che in relazione alla portata normativa dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *p*) e *t*) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 20 ottobre 2020, ha reso un parere ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287 del 1990. L'Autorità ha rilevato che il testo dell'art. 7 – così come licenziato dalla Commissione Politiche UE del Senato in sede referente e approvato dall'Assemblea del Senato – ha previsto la designazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di con-

trasto deputata alle attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano: le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, l'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva in esame (UE) 2019/633 e l'applicazione delle sanzioni previste dalle procedure di cui alla legge n. 689 del 1981 (lett. *p*)), conferendo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una competenza residuale relativa all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali al di fuori delle previsioni della direttiva sopra richiamata 2019/633 (lett. *t*)).

A giudizio dell'Autorità indipendente sopra citata, la previsione di due distinte autorità di contrasto delle violazioni – l'ICQRF per quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/633 e la stessa Autorità Garante per le violazioni «*non incluse in tale perimetro (e non sempre chiaramente identificabili) – rischia di creare una notevole confusione, con possibili effetti negativi in termini di rapidità ed efficacia degli interventi*». Pertanto «*l'individuazione di un'unica autorità di contrasto appare costituire un'imprescindibile necessità al fine di evitare un rischio concreto di bis in idem nei confronti di eventuali comportamenti illeciti posti in essere dagli operatori del mercato*».

Il parere in esame si conclude con la richiesta, rivolta al Legislatore – in ragione dell'esperienza, delle conoscenze e delle caratteristiche delle dinamiche dei mercati maturate dall'Autorità Garante nella sua trentennale attività – di «*rivedere le proposte di attribuzione delle competenze in materia di applicazione della normativa in tema di rapporti commerciali e pratiche sleali nella filiera agroalimentare, designando (...) la stessa Autorità garante come unica "autorità di contrasto" incaricata dell'applicazione delle norme di cui alla direttiva (UE) 2019/633*».

Osserva, infine, che il comma 2 dell'articolo 7 prevede che, dall'attuazione dello stesso, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le ri-

sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Passando all'illustrazione della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019, con riferimento alla prima parte relativa allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, segnala l'attività svolta dal Governo, nell'ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, volta a contrastare ulteriori tagli alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune), il cui ruolo resta centrale per assicurare equità e sostenibilità nel contesto dell'integrazione europea e della globalizzazione. Con riferimento alla coesione, il Governo si è impegnato al fine di ottenere una ripartizione delle risorse che privilegi i Paesi e le regioni maggiormente colpiti dalla crisi economico-finanziaria. Per quanto riguarda l'agricoltura, il Governo ha difeso i fondi destinati al settore agricolo nazionale e si è opposto alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.

Nella seconda parte della Relazione, si sofferma sul capitolo 9, specificamente dedicato all'agricoltura ed alla pesca.

In tale capitolo, in sintesi, si afferma che nel corso del 2019 il Governo ha continuato a partecipare ai negoziati, tuttora in corso, sulla riforma della PAC, formulando osservazioni finalizzate alla modifica dei testi delle proposte legislative. Una posizione definitiva del Consiglio sui regolamenti proposti per la riforma della PAC potrà essere assunta solo dopo che i principali elementi politici e finanziari saranno stati concordati nell'ambito dei negoziati orizzontali sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2021-2027, nell'ambito del quale la posizione del Governo è quella di assicurare almeno il mantenimento di adeguate

risorse per il finanziamento della PAC. Con particolare riferimento alla discussione in corso sulla proposta di regolamento sui piani strategici della PAC, il Governo ha posto l'esigenza di garantire un equo reddito ai produttori agricoli, anche alla luce delle frequenti crisi verificatesi negli ultimi anni, garantendo allo stesso tempo la semplicità gestionale ed il contenimento degli oneri amministrativi connessi. In tale ambito, un impegno particolare è stato dedicato all'armonizzazione del nuovo modello di *governance* proposto, per consentirne la compatibilità con l'assetto costituzionale italiano, di natura regionalistica.

In collaborazione con Regioni e province autonome, si è dato avvio ai lavori preparatori del Programma Strategico Nazionale attraverso alla predisposizione di nove documenti strategici (*policy brief*) che individuano i principali fattori di forza, debolezza, opportunità e minacce dell'agricoltura italiana e rilevano le principali fonti dei dati da utilizzare per la definizione dei relativi *target*.

Per quanto riguarda il « regolamento orizzontale » il Governo ha presentato e sostenuto in sede di Consiglio, tra le altre, la modifica che consente agli Stati membri di riconoscere nuovi Organismi pagatori nell'ambito delle Regioni che ne siano prive, in considerazione delle esigenze nazionali. Altre modifiche sono state proposte e sostenute nell'ambito del regolamento OCM (Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli), per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per i controlli « ex-post ».

La Relazione ricorda che nel novembre 2019 la Commissione europea ha presentato due proposte legislative che stabiliscono le disposizioni transitorie per l'estensione a tutto il 2021 dell'attuale quadro regolamentare della PAC. Tali proposte prevedono, al momento, un periodo transitorio di un anno (nonostante non sia ancora prevedibile la conclusione dei negoziati), la relativa disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020. Al fine di mitigare le difficoltà finanziarie degli agricoltori dovute alle avverse condi-

zioni climatiche, alle emergenze fitosanitarie e alla crisi di alcuni settori produttivi, il Governo ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'erogazione di anticipi PAC fino al 70 per cento degli importi concessi sotto forma di pagamenti diretti e fino all'85 per cento per il sostegno garantito per lo sviluppo rurale.

Relativamente alle difficoltà registrate nel settore della produzione di olio di oliva, accentuate nella regione Puglia a seguito delle infezioni causate da *Xylella fastidiosa*, il Governo ha emanato un decreto che prevede, per gli agricoltori che possono avvalersi del riconoscimento della causa di forza maggiore e che conducono le superfici olivicole secondo le normali pratiche colturali, l'erogazione di aiuti accoppiati anche in assenza di trasformazione delle olive in olio.

Nell'ambito dello sviluppo rurale, il Governo ha continuato a supportare le Autorità di gestione regionali dei Programmi di sviluppo rurale della programmazione 2014-2020.

Per quanto concerne l'ambito fitosanitario, il Governo ha seguito l'elaborazione e l'approvazione delle norme relative al nuovo regime fitosanitario europeo, alle nuove modalità di effettuazione dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione delle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo il Governo ha, tra l'altro, seguito l'aggiornamento degli atti di modifica delle disposizioni applicative di dettaglio della Strategia nazionale ortofrutta 2018-22, adottate nel 2019.

Per quanto concerne le Indicazioni geografiche, nel 2019 il Governo ha continuato a partecipare attivamente alle trattative per la riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la parte relativa alla modifica della disciplina in materia di DOP e IGP dei vini, dei vini aromatizzati e dei prodotti agroalimentari. Ha inoltre proseguito l'attività di tutela e protezione delle Indicazioni geografiche in ogni ambito, presidiando, in particolare, le discussioni re-

lative ai negoziati commerciali internazionali.

In relazione ai negoziati in materia commerciale, il Governo ha partecipato attivamente al fine di garantire, tra l'altro, la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, la massima protezione delle indicazioni geografiche e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie, che pongono ostacoli al commercio internazionale.

In materia di agricoltura biologica, sono proseguiti i lavori per la definizione degli atti esecutivi previsti dal regolamento (UE) n. 2018/848. Con riferimento alla tematica dell'etichettatura l'Italia ha continuato a sostenere la necessità di garantire massima trasparenza in merito all'origine delle materie prime degli alimenti e la massima informazione al consumatore.

Per il settore dell'olio di oliva il Governo ha partecipato alle riunioni del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), nel corso delle quali sono state emanate importanti decisioni relativamente ai metodi di analisi per l'olio di oliva.

Per il settore risicolo il Governo ha monitorato gli effetti delle misure di salvaguardia europee per le importazioni di riso da Cambogia e Myanmar, evidenziando alcune criticità di mercato, mentre per il settore vitivinicolo è stato impegnato ad implementare le norme attuative relative alle misure che compongono il Programma nazionale di sostegno (PNS) di settore.

Per il settore delle bevande spiritose, dopo un lungo iter procedurale, la Commissione europea ha dichiarato concluso l'esame di alcune indicazioni geografiche (tra cui la « Grappa » e il « Brandy italiano »), inserendole nell'apposito elenco ufficiale.

Sul fronte della semplificazione, il Governo segnala infine la prosecuzione del processo di dematerializzazione della contabilità del settore vitivinicolo, nonché il rafforzamento del sistema telematico.

Per quanto concerne l'allevamento, nell'ambito del programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN 2014-2020), il Governo ha proseguito le attività relative alla sottomisura 10.2, approvando le richieste di proroga per la conclusione delle attività

dei progetti ammessi a contributo per i comparti avicolo, equino, suinicolo, cunicolo, ovi-caprino, bovino a duplice attitudine, bovino da carne e bovino da latte. Il Governo ha inoltre attivato la Sottomisura 16.2 relativa alla Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica. Le attività poste in essere hanno consentito la liquidazione di circa 20 milioni di euro.

Nell'ambito dell'OCM-Organizzazione comune di mercato, il Governo è stato impegnato a gestire il Piano nazionale apistico per il periodo 2019-21, nonché a completare la procedura per la gestione degli aiuti europei stanziati per le aziende colpite dai focolai di influenza aviaria.

Il Governo è stato altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione relativo al recupero dei prelievi sulle quote latte.

Riguardo alla pesca, nel 2019 il Governo ha continuato nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 che ha previsto l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di individuate specie quando queste non possono essere destinate al consumo umano diretto in quanto di taglia inferiore a quella prevista per la commercializzazione. Ha partecipato attivamente anche al processo di negoziazione sul regolamento relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.

Nel corso del 2019 è continuata la collaborazione con gli Stati membri realizzata nei vari contesti internazionali; tra gli esiti si segnala l'approvazione di alcuni regolamenti delegati sui piani di rigetto per le vongole nelle acque territoriali italiane e alcune specie demersali nelle tre zone del Mediterraneo. Il Governo ha preso parte attivamente ai lavori del Comitato Pesca OCSE ed ha partecipato al 26° *regular meeting dell'International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)*, tenutasi a Palma di Maiorca (Spagna) nel mese di novembre 2019. Nell'ambito di detto contesto internazionale è stata adottata la raccomandazione 19-04 che ha modificato l'attuale piano di gestione.

Il Governo ha altresì partecipato alle attività di negoziato in sede unionale relativamente al testo del nuovo regolamento sui controlli sulle attività di pesca.

Nel quadro dell'attuazione del Programma operativo (PO) del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), il Governo segnala infine che al 31 dicembre 2019 sono state attivate 51 delle 54 misure previste dal Programma a valere su tutte le sei Priorità

Rilevo, inoltre, che, per quanto concerne la ricerca in tema di sostenibilità dei sistemi alimentari, il Governo, nel 2019, ha garantito la partecipazione alle iniziative di coordinamento della ricerca in essere, in particolare sui temi della sostenibilità dei sistemi alimentari, in relazione al clima e alla digitalizzazione dell'agricoltura.

Per quanto riguarda il programma quadro per la ricerca Horizon 2020, il Governo ha rafforzato la partecipazione alle attività volte al coordinamento della ricerca europea ed internazionale nei settori relativi alla Sfida Sociale 2 (sicurezza alimentare e nutrizionale, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia), favorendo la partecipazione degli enti di ricerca alle attività legate alla funzionalità dei suoli (EJP Soil) e prendendo parte ai *network* promossi a livello europeo sulla sostenibilità dei sistemi alimentari in relazione al clima (ERANET FOSC) e della digitalizzazione in agricoltura (ICT AGRIFOOD).

Infine, nell'ambito delle politiche sul clima-energia, con riferimento alla Strategia a lungo termine dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, è stata varata una proposta per inserire misure volontarie per il settore agricolo finalizzata alla limitazione delle emissioni, e per modificare il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al fine di ottimizzare il ruolo delle filiere connesse alla produzione delle biomasse di origine forestale ed agroforestale, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato la relatrice per l'ampia

relazione svolta, esprime soddisfazione per le disposizioni di delega previste nell'articolo 7 del disegno di legge in esame che, in larga parte, recepiscono le osservazioni svolte nel documento finale approvato il 26 settembre 2018 dalle Commissioni riunite X e XIII nel corso dell'esame in fase scendente della direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Osserva che l'articolo 7 del disegno di delegazione europea segna un decisivo passo in avanti in materia di tutela degli interessi della filiera agroalimentare. Con riferimento a quanto osservato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rileva che è un dato di fatto oggettivo che tale Autorità finora non ha mai irrogato sanzioni in applicazione dell'articolo 62 del decreto-

legge n. 1 del 2012. Ritiene quindi che il legislatore opportunamente abbia previsto all'articolo 7 di deputare un'altra autorità – l'ICQRF – alle attività di vigilanza sull'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il disegno di legge in discussione, come si evince dalla relazione illustrativa, si propone l'obiettivo di procedere ad una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo da garantire l'effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento;

il provvedimento contempla un sistema di intervento a tutele crescenti, che muove dalle ipotesi contravvenzionali per giungere, infine, alla previsione di categorie di reati che mettono in pericolo la salute pubblica;

l'intervento innova il codice penale e la legislazione speciale di settore, in modo da superare l'attuale partizione interna del titolo VI del libro secondo del codice penale, che distingue « delitti di comune pericolo mediante violenza » (capo I) e « delitti di comune pericolo mediante frode » (capo II), sostituendola con la distinzione tra « delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica » (capo I) e « delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali » (capo II);

in tale ambito, l'obiettivo perseguito è, da un lato, quello di razionalizzare e rimodulare fattispecie che hanno trovato nella pratica modesta applicazione, in particolare le ipotesi di cui agli articoli 440, 442 e 444 del codice penale, dall'altro, quello di riordinare i rapporti tra il codice penale e le leggi complementari, attraverso l'introduzione di una norma generale e astratta (illecito di rischio o di preven-

zione) comprensiva di tutti i tipi di condotta più significativi;

il provvedimento, inoltre, prevede la ridenominazione del titolo VIII del libro II del codice penale (*Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*), includendovi il riferimento anche al « patrimonio agro-alimentare »;

il mutato oggetto giuridico delle disposizioni risponde alla finalità di far fronte, in modo più adeguato ed incisivo, ai diversi fenomeni criminali rientranti nell'ampia area delle frodi nel commercio di alimenti, sia sul piano sanzionatorio, sia attraverso l'ampliamento della sfera repressiva;

ulteriore intervento è quello attuato in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina di cui decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ai reati alimentari di maggiore gravità e prevenendo l'adozione, con espresso riguardo agli operatori alimentari, di più efficaci e puntuali modelli di organizzazione e gestione in chiave esimente o attenuante della responsabilità;

rilevato che:

Federalimentare, nel corso dell'attività conoscitiva svolta, ha evidenziato che l'impianto complessivo, o ancora meglio lo spirito della riforma, sembra non tenere sufficientemente in conto i criteri guida che ispirano l'evoluzione delle norme UE più recenti in materia di sicurezza alimentare e controlli ufficiali. Il nuovo quadro normativo UE definito dal Reg. (UE) 625/2017 sui controlli ufficiali di mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione, relativo alla protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e

della sanità delle piante, fino a includere l'emissione di Ogm nell'ambiente e le produzioni biologiche, ridefinisce in modo organico e unificante la legislazione europea in linea coi principi di uniformità dei livelli di sicurezza che devono essere garantiti dagli Stati membri e massima armonizzazione e convergenza delle discipline nazionali;

l'assetto disegnato dal Reg. 625/2017 è destinato a influenzare l'evoluzione delle norme UE in materia alimentare nei prossimi anni, in ragione dell'ampiezza del campo d'applicazione della norma e delle aree d'intervento toccate, nonché della corposa mole di disposizioni attese in virtù delle decine di atti d'implementazione previsti. Questo « *new deal* » del diritto alimentare europeo, che rappresenta una nuova pietra miliare nel percorso avviato ormai venti anni fa col Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e col Reg. (CE) 178/2002, si ispira ai principi di responsabilizzazione primaria degli operatori del settore alimentare, di incentivazione degli stessi alla conformità mediante meccanismi premianti per i soggetti che sono in regola e di proporzionalità degli interventi delle Autorità e delle sanzioni in relazione alla caratterizzazione del rischio effettivo;

la riforma potrebbe essere, quindi, non del tutto in linea con i principi che caratterizzano l'evoluzione del diritto alimentare dell'UE e gli orientamenti dell'OCSE, in quanto rischia di complicare l'attività delle Autorità di controllo, danneggiare la competitività degli operatori e appesantire complessivamente il sistema, mancando di realizzare pienamente il condiviso obiettivo di una maggior efficienza ed effettività del quadro regolatorio a tutela dei consumatori;

considerato che:

il nuovo articolo 440-*quater*, introdotto dall'articolo 1, lettera f), punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pub-

blica. La fattispecie si applica se non ricorrono i delitti di cui agli articoli 440-*bis*, 440-*ter*, 441 e 443;

in tale ambito, occorre definire la concreta capacità ingannatoria della condotta di mendacio verso il consumatore altrimenti si consente di rimettere al giudice in concreto ogni valutazione senza prevedere norme definitorie analitiche, che descrivano le modalità ingannatorie;

il nuovo articolo 445-*ter*, inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali;

la disposizione specifica che specifica un alimento è inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato;

trattandosi, nel caso di specie di prodotti alimentari, non viene affatto specificato quando questi devono essere considerati « deteriorati »;

sul piano lessicale il termine « deteriorato » viene definito semanticamente come « danneggiato », che non racchiude un significato univoco e preciso, per la cui la denotazione dell'azione materiale del fatto penalmente rilevante, deve essere la più tassativa e circostanziata possibile;

l'indeterminatezza della previsione legale, si risolve inevitabilmente nell'esercizio di un potere nella denotazione o qualificazione giuridica dei fatti giudicati;

considerato altresì che:

l'articolo 4 del provvedimento apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari;

in particolare, il comma 2 di tale articolo, alla lettera c), modifica l'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della

deperibilità, modificabilità o quantità del campione, l'interessato debba essere avvertito del giorno, dell'ora e del luogo ove si terranno le analisi medesime, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico;

si rende necessario introdurre nel testo dell'articolo 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale una disposizione diretta ad agevolare l'attività del pubblico ministero, che potrà agire in deroga all'obbligo di preavviso, trattandosi di attività indifferibili *ope legis*, finalizzate a preservare il materiale probatorio che sia nella disponibilità della parte e sia, dunque, a rischio di dispersione o alterazione;

ritenuto che:

l'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

nello specifico, viene inserito l'articolo 6-bis, concernente i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare, nel d.lgs. n. 231/2001;

il predetto articolo 6 bis, al comma 4, dispone che per le imprese con meno di 10 dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, possa essere lo stesso legale rappresentante o delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza alimentare e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato uno specifico corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, organizzato dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

tale previsione, sebbene largamente condivisa, rischia di essere messa in discussione nel caso in cui alle Regioni o alle Province autonome venga lasciata la mera facoltà di organizzare corsi di formazione, di fatto mettendo a rischio la previsione di semplificazione inserita nella norma;

ritenuto altresì che:

l'articolo 6 apporta modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi;

nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agro-alimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti;

in particolare, tale articolo, al comma 1, lettera c), introduce l'articolo 5-ter, punendo chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa e in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto o commercializzazione ivi indicate (preparazione, produzione, importazione, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, spedizione in transito, esportazione, trasporto, somministrazione, detenzione per il commercio, commercializzazione o messa in circolazione), tratti alimenti che siano stati privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o siano stati mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque abbiano una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti;

le due ipotesi contemplate ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 5-ter, volte a garantire la genuinità degli alimenti e a prevenirne l'adulterazione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.500 a 15.000 euro, ovvero da 15.000 a 75.000 euro nei casi di particolare gravità in relazione alla quantità di prodotto;

la fattispecie di reato ivi introdotta è strutturata in modo eccessivamente complesso, dal momento che attraverso una semplificazione delle fasi commerciali è possibile inquadrare in un unico contesto anche le possibili violazioni, che riprendono l'originaria formulazione dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, limitandosi a sanzionare la non genuinità dell'alimento;

appare, inoltre, opportuno eliminare il riferimento alla quantità dell'alimento, peraltro incomprensibilmente funzionalizzato alla sola ipotesi di aumento di pena (e non di diminuzione), poiché la forbice edittale della sanzione già consente di valutare « dall'interno » la gravità e calibrare il « quantum » della sanzione in base all' articolo 11 della legge n. n 689 del 1981;

la previsione di un aumento di pena in dipendenza della quantità, non solo appare eccessivamente discrezionale ma, non essendo vincolata a parametri oggettivi, rischia di aprire scenari di trattamenti impari e conseguenti condizioni anticoncorrenziali artefatte tra gli operatori;

osservato che :

il medesimo articolo 6, al comma 1, lettera *d*) prevede l'inserimento nella legge n. 263/1962 degli articoli 12-*ter* e 12-*quater*, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare;

entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, nel caso dell'art. 12-*ter* ovvero la pena dell'arresto nel caso dell'art. 12-*quater*;

in particolare, l'art. 12-*quater* riguarda le contravvenzioni di maggiore gravità, punite con la pena dell'arresto, prevedendo che sia il giudice, su richiesta dell'imputato, a determinare, secondo i criteri di cui all'art. 135 c.p., l'ammontare della somma che il contravventore è tenuto a pagare, in sostituzione di una pena dell'arresto irrogata fino al limite di due anni; il reato si estingue in via definitiva dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare;

l'istituzione del sistema di contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza,

tracciabilità e igiene alimentare, desta perplessità in ragione delle interconnessioni, non sempre lineari, con la disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981 in punto di conversione di pene detentive brevi;

per assicurare l'omogeneità del sistema sanzionatorio, il termine triennale, avulso dal sistema, dovrebbe essere sostituito con il più noto termine biennale già presente nell'art. 163 c.p per la sospensione condizionale e negli artt. 445 c.p.p – 460 c.p.p per l'estinzione del reato rispettivamente a seguito di patteggiamento e decreto penale di condanna su contravvenzioni;

osservato altresì che:

l'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii;

in tali disposizioni, precisamente al comma 3 del capoverso « Art. 1 *bis* », si rilevano alcune imprecisioni, in quanto, l'olio di sansa di oliva greggio, secondo la definizione europea di cui all'allegato VII, Parte VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è definito come « *l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici* »;

appare quindi importante colmare una lacuna, in quanto, il suddetto comma attribuisce ai frantoi la produzione dell'olio di sansa grezzo che, al contrario, viene estratto nei sansifici (impianti di estrazione dell'olio dalle sanse); inoltre, non viene preso in considerazione il processo di raffinazione degli oli di sansa e lampanti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso Art. 440-*quater*, sopprimere la parola: « ingannevoli »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso Art. 445-*ter*, comma 3, sopprimere la parola: « deteriorato »;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), capoverso « Art. 452 », sostituire le parole: « da tre a otto anni » con le seguenti: « da due a sei anni »;

4) all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), capoverso « Art. 517-*septies* », sopprimere le parole: « o ingannevoli »;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), capoverso « Art. 517-*octies* », sostituire il comma 3, con il seguente: « se l'alimento, presentato come biologico, non deriva da processi di produzione biologica »;

6) all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice di procedura penale »;

7) all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 6-*bis* », comma 4, sostituire le parole: « Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato » con le seguenti: « Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizza »;

8) all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: « risultano nocivi »: con le seguenti: « risultano dannosi »;

9) all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 5 », comma 7, lettera *b*), sopprimere la parola: « deteriorato »;

10) all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), capoverso « Art. 5-*ter* », comma 1, dopo le parole: « non conforme alle norme vigenti » aggiungere le seguenti: « ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 5-*ter* », sopprimere i commi 2 e 3;

11) all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), capoverso « Art. 12-*quater* », comma 4, sostituire le parole: « tre anni » con le seguenti: « due anni »;

12) all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 1-*bis* », il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico. Non si considerano altresì messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti e gli oli di sansa di oliva greggi detenuti presso i locali dei sansifici nei quali sono stati ottenuti, nonché presso le raffinerie di tali oli vegetali. »

ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premessi che:

il disegno di legge in discussione, come si evince dalla relazione illustrativa, si propone l'obiettivo di procedere ad una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo da garantire l'effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento;

il provvedimento contempla un sistema di intervento a tutele crescenti, che muove dalle ipotesi contravvenzionali per giungere, infine, alla previsione di categorie di reati che mettono in pericolo la salute pubblica;

l'intervento innova il codice penale e la legislazione speciale di settore, in modo da superare l'attuale partizione interna del titolo VI del libro secondo del codice penale, che distingue « delitti di comune pericolo mediante violenza » (capo I) e « delitti di comune pericolo mediante frode » (capo II), sostituendola con la distinzione tra « delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica » (capo I) e « delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali » (capo II);

in tale ambito, l'obiettivo perseguito è, da un lato, quello di razionalizzare e rimodulare fattispecie che hanno trovato nella pratica modesta applicazione, in particolare le ipotesi di cui agli articoli 440, 442 e 444 del codice penale, dall'altro, quello di riordinare i rapporti tra il codice penale e le leggi complementari, attraverso l'introduzione di una norma generale e astratta (illecito di rischio o di preven-

zione) comprensiva di tutti i tipi di condotta più significativi;

il provvedimento, inoltre, prevede la ridenominazione del titolo VIII del libro II del codice penale (*Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*), includendovi il riferimento anche al « patrimonio agro-alimentare »;

il mutato oggetto giuridico delle disposizioni risponde alla finalità di far fronte, in modo più adeguato ed incisivo, ai diversi fenomeni criminali rientranti nell'ampia area delle frodi nel commercio di alimenti, sia sul piano sanzionatorio, sia attraverso l'ampliamento della sfera repressiva;

ulteriore intervento è quello attuato in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ai reati alimentari di maggiore gravità e prevedendo l'adozione, con espresso riguardo agli operatori alimentari, di più efficaci e puntuali modelli di organizzazione e gestione in chiave esimente o attenuante della responsabilità;

rilevato che:

Federalimentare, nel corso dell'attività conoscitiva svolta, ha evidenziato che l'impianto complessivo, o ancora meglio lo spirito della riforma, sembra non tenere sufficientemente in conto i criteri guida che ispirano l'evoluzione delle norme UE più recenti in materia di sicurezza alimentare e controlli ufficiali. Il nuovo quadro normativo UE definito dal Reg. (UE) 625/2017 sui controlli ufficiali di mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione, relativo alla protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e

della sanità delle piante, fino a includere l'emissione di Ogm nell'ambiente e le produzioni biologiche, ridefinisce in modo organico e unificante la legislazione europea in linea con i principi di uniformità dei livelli di sicurezza che devono essere garantiti dagli Stati membri e massima armonizzazione e convergenza delle discipline nazionali;

l'assetto disegnato dal Reg. (UE) 625/2017 è destinato a influenzare l'evoluzione delle norme UE in materia alimentare nei prossimi anni, in ragione dell'ampiezza del campo d'applicazione della norma e delle aree d'intervento toccate, nonché della corposa mole di disposizioni attese in virtù delle decine di atti d'implementazione previsti. Questo « *new deal* » del diritto alimentare europeo, che rappresenta una nuova pietra miliare nel percorso avviato ormai venti anni fa col Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e col Reg. (CE) 178/2002, si ispira ai principi di responsabilizzazione primaria degli operatori del settore alimentare, di incentivazione degli stessi alla conformità mediante meccanismi premianti per i soggetti che sono in regola e di proporzionalità degli interventi delle Autorità e delle sanzioni in relazione alla caratterizzazione del rischio effettivo;

la riforma potrebbe essere, quindi, non del tutto in linea con i principi che caratterizzano l'evoluzione del diritto alimentare dell'UE e gli orientamenti dell'OCSE, in quanto rischia di complicare l'attività delle Autorità di controllo, danneggiare la competitività degli operatori e appesantire complessivamente il sistema, mancando di realizzare pienamente il condiviso obiettivo di una maggior efficienza ed effettività del quadro regolatorio a tutela dei consumatori;

considerato che:

il nuovo articolo 440-*quater*, introdotto dall'articolo 1, lettera *f*), punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pub-

blica. La fattispecie si applica se non ricorrono i delitti di cui agli articoli 440-*bis*, 440-*ter*, 441 e 443;

in tale ambito, occorre definire la concreta capacità ingannatoria della condotta di mendacio verso il consumatore, altrimenti rimettendosi al giudice in concreto ogni valutazione, senza prevedere norme definitorie analitiche, che descrivano le modalità della condotta;

il nuovo articolo 445-*ter*, inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali;

la disposizione specifica che un alimento è inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato;

appare necessario meglio definire l'ambito applicativo della disposizione, facendo salvo il rispetto dei disciplinari autorizzati in materia di igiene e sicurezza;

considerato altresì che:

l'articolo 4 del provvedimento apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari;

in particolare, il comma 2 di tale articolo, alla lettera *c*), modifica l'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione, l'interessato debba essere avvertito del giorno, dell'ora e del luogo ove si terranno le analisi medesime, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico;

si rende necessario introdurre nel testo dell'articolo 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale una disposizione diretta ad agevolare l'at-

tività del pubblico ministero, che potrà agire in deroga all'obbligo di preavviso, trattandosi di attività indifferibili *ope legis*, finalizzate a preservare il materiale probatorio che sia nella disponibilità della parte e sia, dunque, a rischio di dispersione o alterazione;

ritenuto che:

l'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

nello specifico, viene inserito l'articolo 6-*bis*, concernente i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare, nel decreto legislativo n. 231 del 2001;

il predetto articolo 6-*bis*, al comma 4, dispone che per le imprese con meno di 10 dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, possa essere lo stesso legale rappresentante o delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza alimentare e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato uno specifico corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, organizzato dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

tale previsione, sebbene largamente condivisa, rischia di essere messa in discussione nel caso in cui alle Regioni o alle Province autonome venga lasciata la mera facoltà di organizzare corsi di formazione, di fatto mettendo a rischio la previsione di semplificazione inserita nella norma;

ritenuto altresì che:

l'articolo 6 apporta modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi;

nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agro-alimentare, includendovi talune fattispecie

al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti;

in particolare, tale articolo, al comma 1, lettera *c*), introduce l'articolo 5-*ter*, ponendo chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa e in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto o commercializzazione ivi indicate (preparazione, produzione, importazione, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, spedizione in transito, esportazione, trasporto, somministrazione, detenzione per il commercio, commercializzazione o messa in circolazione), tratti alimenti che siano stati privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o siano stati mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque abbiano una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti;

le due ipotesi contemplate ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 5-*ter*, volte a garantire la genuinità degli alimenti e a prevenirne l'adulterazione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.500 a 15.000 euro, ovvero da 15.000 a 75.000 euro nei casi di particolare gravità in relazione alla quantità di prodotto;

la fattispecie di reato ivi introdotta è strutturata in modo eccessivamente complesso, dal momento che attraverso una semplificazione delle fasi commerciali è possibile inquadrare in un unico contesto anche le possibili violazioni, che riprendono l'originaria formulazione dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, limitandosi a sanzionare la non genuinità dell'alimento;

appare, inoltre, opportuno eliminare il riferimento alla quantità dell'alimento, peraltro incomprensibilmente funzionalizzato alla sola ipotesi di aumento di pena (e non di diminuzione), poiché la forbice edittale della sanzione già consente di valutare « dall'interno » la gravità e calibrare il « quantum » della sanzione in base all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981;

la previsione di un aumento di pena in dipendenza della quantità, non solo appare eccessivamente discrezionale ma, non essendo vincolata a parametri oggettivi, rischia di aprire scenari di trattamenti impari e conseguenti condizioni anticoncorrenziali artefatte tra gli operatori;

osservato che:

il medesimo articolo 6, al comma 1, lettera *d*) prevede l'inserimento nella legge n. 263/1962 degli articoli 12-*ter* e 12-*quater*, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare;

entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, nel caso dell'art. 12-*ter* ovvero la pena dell'arresto nel caso dell'art. 12-*quater*;

in particolare, l'art. 12-*quater* riguarda le contravvenzioni di maggiore gravità, punite con la pena dell'arresto, prevedendo che sia il giudice, su richiesta dell'imputato, a determinare, secondo i criteri di cui all'art. 135 c.p., l'ammontare della somma che il contravventore è tenuto a pagare, in sostituzione di una pena dell'arresto irrogata fino al limite di due anni; il reato si estingue in via definitiva dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare;

l'istituzione del sistema di contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, desta perplessità in ragione delle interconnessioni, non sempre lineari, con la disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981 in punto di conversione di pene detentive brevi;

per assicurare l'omogeneità del sistema sanzionatorio, il termine triennale, avulso dal sistema, dovrebbe essere sostituito con il più noto termine biennale già presente nell'art. 163 c.p. per la sospensione

condizionale e negli artt. 445 c.p.p. – 460 c.p.p. per l'estinzione del reato rispettivamente a seguito di patteggiamento e decreto penale di condanna su contravvenzioni;

osservato altresì che:

l'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii;

in tali disposizioni, precisamente al comma 3 del capoverso « Art. 1-*bis* », si rilevano alcune imprecisioni, in quanto, l'olio di sansa di oliva greggio, secondo la definizione europea di cui all'allegato VII, Parte VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è definito come « *l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici* »;

appare quindi importante colmare una lacuna, in quanto, il suddetto comma attribuisce ai frantoi la produzione dell'olio di sansa grezzo che, al contrario, viene estratto nei sansifici (impianti di estrazione dell'olio dalle sansi); inoltre, non viene preso in considerazione il processo di raffinazione degli oli di sansa e lampanti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 440 *quater* », sopprimere la parola: « ingannevoli »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 440 *quater* », sopprimere le parole: « o incomplete »;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso « Art. 445-*ter* », comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « fatto salvo il rispetto dei disciplinari autorizzati in materia di igiene e sicurezza »;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), capoverso « Art. 452 », sostituire le parole: « da tre a otto anni » con le seguenti: « da due a sei anni »;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), capoverso « Art. 517-*septies* », sopprimere le parole: « o ingannevoli »;

6) all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice di procedura penale »;

7) all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 6-*bis* », comma 4, sostituire le parole: « Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato » con le seguenti: « Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano »;

8) all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: « risultano nocivi »: con le seguenti: « risultano dannosi »;

9) all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 5 », comma 7, lettera *b*), sopprimere la parola: « deteriorato »;

10) all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), capoverso « Art. 5-*ter* », comma 1, dopo le parole: « non conforme alle norme vigenti » aggiungere le seguenti: « ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche micro-

biche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 5-*ter* », sopprimere i commi 2 e 3;

11) all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), capoverso « Art. 12-*quater* », comma 4, sostituire le parole: « tre anni » con le seguenti: « due anni »;

12) all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 1-*bis* », il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico. Non si considerano altresì messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti e gli oli di sansa di oliva greggi detenuti presso i locali dei sansifici nei quali sono stati ottenuti, nonché presso le raffinerie di tali oli vegetali. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), capoverso « Art. 517-*septies* », si valuti l'opportunità di sostituire il meccanismo sanzionatorio con la reclusione fino a due anni e una multa fino a euro 20.000, in modo da uniformare le pene previste per il reato di commercio di alimenti con segni mendaci con il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'articolo 517 del codice penale;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), capoverso « Art. 517-*octies* », si valuti l'opportunità di eliminare la disposizione che prevede come circostanza aggravante dei reati di frode in commercio di alimenti e di commercio di alimenti con segni mendaci l'ipotesi in cui l'alimento sia falsamente presentato come biologico.